

Chiese. Risvegliarono tratto tratto i Patriarchi la memoria dei loro diritti, e con nuovi decreti rimandarono l'adempimento delle Costituzioni: altri, seguendo il costume introdotto a forza dalle pretensioni dei Piovani, si contentarono prescrivere, che i Piovani non accettassero nelle loro Chiese zoppi, guerci, o aventialtra deformità nel corpo: e in questo nemmeno furono sempre ubbiditi. Aggiunsero, che licenziassero dalle loro Chiese quelli, che pervenuti a congruente età fossero conosciuti inetti al conseguimento della scienza dai Canonici richiesta: ma in questa parte una misericordia crudele abbaccinò quasi sempre i moderatori delle nostre Chiese. In S. Pantaleone conservasi ancora qualche rimasuglio della vecchia disciplina circa l'accettazione de' Cherici con dipendenza dal Capitolo.

#### 1. De Consensu Rectoris.

1541) Che veramente il diritto di accettare e incardinare un Cherico fosse un tempo di tutto il Capitolo e non dei Piovani solamente, e che poi fosse per legittimo *costume devoluto* passato nei nostri Prelati, lo presentò ancora il C.X. quando nel Decreto 1750, 24 Luglio, per la diminuzione dei Cherici, i quali nelle 59 Collegiate erano all'esorbitante numero di 458 pervenuti per le troppo indiscrete ascrizioni fatte dai Piovani, dice che tale eccessivo numero *Procede dai Parrochi, che appropriarono non al Prelato, ma a se l'espressione del Breve de consensu Rectoris: indebito arbitrio, che in vero esige pronto compenso.* In fatti il Conc.  
di